

DECRETO DEL DIRETTORE

n. 06

del 01/02/2012

Oggetto: Approvazione indirizzi in materia di incarichi individuali di collaborazione e consulenza attribuiti dalle strutture dell’Agenzia Regionale di Sanità.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’ARS;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 7, commi 6 e 6-bis;

Richiamata il proprio decreto n. 5 del 31 gennaio 2012 con il quale si è provveduto ad approvare il “*Disciplinare delle procedure di conferimento degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza*”;

Ritenuto opportuno prevedere specifiche indicazioni finalizzate ad una complessiva gestione e programmazione degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza attribuiti dalle strutture dell’Agenzia Regionale di Sanità;

Ritenuto di dover approvare la direttiva di cui all’allegato A;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 del 21.01.2008;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli “*Indirizzi in materia di incarichi individuali di collaborazione e consulenza attribuiti dalle strutture dell’Agenzia Regionale di Sanità*” di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di partecipare copia del presente atto ai dirigenti dell’Agenzia al fine di attuare tutte le misure necessarie alla corretta applicazione del presente provvedimento;
- 3) di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e dell’art. 32 della legge n. 69/2009, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
Dott. Francesco Cipriani



**INDIRIZZI IN MATERIA DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ATTRIBUITI DALLE STRUTTURE DELL'AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ**

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così recita:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.”

Nel contesto normativo sopra individuato, l'Agenzia Regionale di Sanità trova una propria specificità per un duplice aspetto: è ente strumentale di consulenza della Regione Toscana, da questa ordinato con propria legge, ed è organismo equiparato ad ente di ricerca. L'Agenzia, che, in quanto ente strumentale della Regione Toscana, appartiene al comparto Regioni - Autonomie locali - è organismo equiparato agli enti di ricerca con specifico riguardo al conferimento di incarichi di consulenza. Tale equiparazione è formalmente disposta dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative, ultima delle quali la deliberazione n. 48 del 25/01/2010. Tale direttiva infatti si applica alle agenzie ed agli enti regionali, ad esclusione appunto dell'ARS e dell'IRPET, in quanto enti che svolgono istituzionalmente attività di ricerca.

Dal punto di vista della spesa, non sussistono al momento vincoli specifici in materia di conferimento di incarichi; il controllo della spesa per incarichi professionali, di consulenza, studio e ricerca è disposto ordinariamente al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

Sono di seguito individuati i requisiti per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca presso l'ARS, al cui rispetto sono chiamati i soggetti competenti al conferimento, specificamente i dirigenti dell'Agenzia.

Le condizioni necessarie per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione e consulenza sono le seguenti:

- A. rispondenza dell'incarico ai compiti ed alle funzioni dell'ARS;
- B. esigenza di conseguire obiettivi individuati nell'ambito di progetti specifici e determinati;
- C. necessità di acquisire risorse caratterizzate da alto contenuto di professionalità;
- D. impossibilità per l'Agenzia di avvalersi all'interno della propria organizzazione di figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
- E. temporaneità dell'incarico;
- F. individuazione dei soggetti cui conferire l'incarico nei modi disposti dalla normativa in materia e sulla base della disciplina stabilita.

Di seguito sono riportate specifiche indicazioni relativamente ai predetti punti.

- A. I compiti e le funzioni dell'ARS sono quelli individuati dalla legge istitutiva e trovano specifica espressione nelle linee strategiche assunte dagli organi preposti attraverso l'approvazione degli atti fondamentali (bilanci e programma di attività). A tali documenti di programmazione occorre quindi riferire i progetti e le attività che formano oggetto del conferimento degli incarichi. Non deve in ogni caso configurarsi alcuna ipotesi di esternalizzazione di attività, intendendo il conferimento dell'incarico individuale di collaborazione e consulenza come strumento di supporto alle strutture scientifiche.
- B. Il conferimento di incarichi deve essere correlato ad obiettivi specifici e predefiniti, il cui conseguimento avviene mediante la realizzazione di programmi di ricerca, di progetti o di fasi di progetto, ovvero di attività di studio e di consulenza correlate alla soluzione, ovvero all'espressione di pareri e valutazioni, riguardo specifiche questioni.
- C. La sussistenza di alta professionalità deve essere accertata mediante la verifica di alcuni requisiti, quali i titoli di studio e formazione posseduti, l'esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto dell'incarico di durata adeguata al livello di specializzazione richiesto, l'iscrizione a ordini o albi professionali.
- D. L'accertamento dell'assenza di risorse professionali interne all'Agenzia, è svolto dal dirigente conferente l'incarico, con riferimento all'indisponibilità di dipendenti con profilo professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. L'indisponibilità si verifica sia in assenza assoluta di personale in possesso dei necessari profili professionali, sia nel caso in cui il personale inquadrato nei suddetti profili sia insufficiente a coprire le esigenze dell'Ente, tenuto conto delle attività incluse nel programma d'attività.
- E. La durata dell'incarico, che deve essere espressamente predeterminata, deve intendersi strettamente connessa all'esecuzione del progetto o della specifica attività a cui si riferisce l'incarico. Si intende pertanto che l'incarico possa avere una durata massima corrispondente a quella del progetto/attività commerciale di riferimento. La durata dell'incarico originariamente stabilita può essere prolungata, nella forma di novazione del contratto, in caso di proroga formale del progetto/attività commerciale, in funzione del perseguimento del massimo livello di efficacia e di efficienza nell'esecuzione delle attività.
- F. Riguardo alle modalità di scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi individuali di collaborazione e consulenza, le procedure comparative sono regolate da specifica disciplina disposta dal Direttore con proprio atto, in conformità di quanto stabilito all'art. 7 comma 6-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 -6 bis dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, e pertanto per il conferimento dei relativi incarichi non devono essere attivate le richiamate procedure comparative.

3. PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

I dirigenti provvedono a predisporre una programmazione trimestrale degli incarichi che intendono conferire, al fine della verifica della carenza di risorse interne e della necessità del conferimento della prestazione all'esterno sulla base del piano di lavoro, nonché della coerenza e compatibilità dell'incarico con i contenuti del programma di attività e con gli equilibri del bilancio. Tale programmazione viene aggiornata mensilmente in sede di Staff.

In caso di sopravvenute ed urgenti esigenze, il dirigente può conferire l'incarico non previsto nella programmazione, previa autorizzazione del Direttore.

4. DEROGHE

Con riferimento al presupposto della verifica della indisponibilità di personale con profili professionali idonei allo svolgimento degli incarichi, questa può essere omessa nei seguenti casi:

1. acquisizione di contributi scientifici di rilevante livello, nell'ambito dell'esecuzione di specifiche attività di ricerca o di programmi di formazione ed aggiornamento interni od esterni (seminari, convegni, ecc.);
2. incarichi di docenza, in quanto tale attività non rientra in alcuna delle mansioni dei profili professionali del personale dell'Ente; in tal caso, la procedura comparativa disciplinata in conformità a quanto disposto all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere omessa;
3. incarichi conferiti al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Medico competente, Responsabile del Servizio per Prevenzione e la Protezione), in quanto tali attività non rientrano in alcuna delle mansioni dei profili professionali del personale dell'Ente;
4. incarichi correlati all'esecuzione di attività proprie degli "uffici tecnici" (adempimenti tecnici e amministrativi concernenti il patrimonio aziendale), in quanto attività specialistiche che non rientrano in alcuna delle mansioni dei profili professionali del personale dell'Ente;